

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE – art. 108 Codice Proprietà Industriale

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DEL COSTITUTORE art. 108 Codice Proprietà Industriale

1. Il diritto di costituire non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016